SULL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE ED ALTRE MODIFICAZIONI AL CODICE...



SULL' ABOLIZIONE

DELLA

PENA DI MORTE

ED ALTRE MODIFICAZIONI

AL CODICE PENALE

OSSERVAZIONI

di

G. R.

Consigliere nella Corte d'Appello di Piemonte



TORINO

VEDOVA REVIGLIO E FIGLI EDITORI-LIBRAI

1857.

La libertà è una tra le forze primogenite della natura, perchè fu impressa a tutti gli esseri organici nell'atto della creazione e costituisce quello sviluppo, quel movimento dell'organismo che si chiama vita.

Ma in natura non vi sono forze assolute; ogni forza è contemperata da altre che la modificano e la trattengono entro determinati confini; l'albero potrebbe crescere fino alle più smisurate proporzioni se la linfa non trovasse nella sua gravitazione verso il centro della terra un ostacolo alla libertà della sua forza produttrice, che dalla radice la spinge verso la sommità dei rami; gli animali incontrano nella natura una infinità di ostacoli ossia di altre forze che scemano la loro ingenita libertà, la quale in certo modo si confonde colla volontà: tali ostacoli sono di natura così varia, così disparata, che sarebbe difficile di enumerarli e fors'anche di classificarli.

La natura, ammirabile nelle singole sue opere, è stupenda per un costante magistero d'equilibrio; quindi a misura che un animale cresce di perfezione, crescono pure i suoi bisogni, i suoi desideri, ossia si allarga la sfera della sua volontà, e nello stesso tempo si moltiplicano gli ostacoli, cioè le altre forze, colle quali la libertà dell'individuo si trova in urto.

472

L'uomo è senza dubbio il più perfetto e il più forte di tutti gli animali: questa sua prestanza dipende da una causa unica, cioè dalla potenza dell'associazione. Prendasi l'uomo isolato e selvaggio, si troverà che, quanto al morale, la di lui vita appena sarebbe sufficiente a procurargli una parte infinitesima di quelle cognizioni che ora sono il retaggio degl' individui anche più volgari; si troverà, quanto allo stato fisico, che l'uomo è un animale debole, nudo, privo di naturali difese e facile ad essere soverchiato da moltissimi altri animali. La società è dunque per l'uomo non semplicemente un istinto, ma un bisogno; una condizione di prosperità non solo, ma di esistenza.

Questa società però la quale cresce a dismisura la potenza individuale dell'uomo, è pure la fonte dei maggiori ostacoli allo sviluppo della sua personale libertà. L'uomo sociale si ripara dai rigori delle stagioni, domina i flutti e si apre un cammino sulla immensità delle acque, vince le belve più indomite, ruba una scintilla al folgore e le affida i suoi messaggi: ma tutti questi benefizi non li ottiene salvo coll'inesorabile condizione di avere al suo lato altri uomini, e di soffrire l'attrito della loro volontà la quale, come dissi, s'identifica colla libertà.

La diminuzione della libertà individuale è la moneta, senza di cui non si possono comprare i vantaggi che produce la società sia dal lato del ben essere materiale, come da quello della soddisfazione morale: gli avventori di quest'ampio mercato hanno tendenze non dissimili da quanto si osserva in tutte le altre contrattazioni minori, *cioè ottenere la maggiore e migliore quantità di merce colla minore spesa.* Egli è attorno a questo solo problema che lavorano tutte le scienze sociali: il lavoro ferve più che mai; dunque il problema non è ancora compiutamente risolto.

Quando si dice che un governo è liberale, egli è perchè promette di dare tutti i vantaggi sociali con un sacrifizio,

con una spesa di libertà individuale minore di quella che costano i vantaggi stessi sotto altre forme governative: qualche volta l'estremo ribasso che si offre nella spesa degenera in empirismo, perchè allora o non si hanno più tutti i vantaggi sociali o la spesa apparente della libertà individuale lascia ancora luogo ad altre spese indirette di molto riguardo (1).

Qualunque però sia la forma di governo, sia lasciata più o meno estesa la libertà dei singoli individui, sarà pur sempre necessario di fissare una linea comune, al di là della quale niuno possa spingere gli atti della sua libertà; la linea o meglio il circolo che si fa attorno all'individuo sarà descritto con un raggio più o meno lungo, ma ad ogni modo bisogna che sia descritto; chi esce dal suo circolo occupa lo spazio assegnato ad un altro, ossia invade, offende, vulnera il diritto altrui; se uno esce perchè non potranno uscire dieci, cento, tutti?

Se dunque per l'esistanza della società è necessario di fissare un limite alla libertà individuale, egli è necessario parimenti di provvedere affinchè questo limite sia osservato. Esiste negli uomini un sentimento di benevolenza per i loro simili, ma non bisogna farsi illusioni; esiste anche il sentimento dell'egoismo che prevale a tutti gli altri.

Non basta quindi di predicare agli uomini il bisogno di stare nella loro cerchia per poter profittare del sommo beneficio della convivenza comune, perchè molti non possono avere sufficiente istruzione per compenetrarsi di tale verità; molti, anche conoscendola, trovano in loro medesimi un impulso personale abbastanza grave per non praticarla; vi vo-

(1) I tributi che si pagano in denaro sono compresi nella detrazione della libertà individuale, chi possiede dieci, se li vuole probabilmente tenere per sè, la Società obbligandolo a darne uno o due per il fondo comune, fa violenza alla di lui libertà, le cui diminuzioni si possono dividere in attive e passive.

gliono dunque mezzi estrinseci, cioè *pene* per contenere i riluttanti.

La civiltà e la religione, questa più di quella, operano nel senso di persuadere agli uomini di stare da se medesimi nei confini prescritti per non violare i diritti altrui. La civiltà diffondendo i lumi ossia l'istruzione, associando il maggior numero degl'individui al godimento dei vantaggi sociali, accresce la categoria di coloro che apprezzano la società e conoscono i mezzi indispensabili per la sua esistenza: la religione erige in precetto pratico il rispetto alle persone e proprietà altrui, e combatte così direttamente l'egoismo, ossia il principale ostacolo della convivenza sociale (1).

La religione sovrasta dunque per i suoi vantaggi alla civiltà, perchè questa si limita ad accrescere il numero degli istruiti e dei gaudenti, quella opera indistintamente sovra tutte le classi della società, mentre mira a correggere l'egoismo, il quale è vizio non solo degl'ignoranti e dei sofferenti, ma pure e forse molto più di coloro che si trovano in condizione opposta.

Fra le religioni la più sociale di tutte è quella cristiana (2), perchè innalzò allo stato di comandamento l'amore del prossimo, e così riempì la lacuna che potesse trovarsi in tutti gli altri precetti speciali diretti a guarentire quell'osservanza di doveri e diritti che con una parola sola si chiamano *ordine*.

Quando i governi favoriscono lo sviluppo della religione e della civiltà, usano mezzi indiretti, se così vuolsi, ma però efficacissimi per contenere gl'individui senza bisogno di applicare pene materiali.

(1) L'egoismo si può considerare come una forza d'impulsione ossia centrifuga, mentre la religione opera come forza centripeta nel senso di contenere le azioni dell'uomo nella direzione di quel centro che si chiama società

(2) Parlando di religione, mi limito a considerarla ne' suoi rapporti colla Società: nato nel grembo della chiesa cattolica, me le professo ossequente, ma lascio ai ministri di essa la cura d'evangelizzare.

Nulla pertanto vi può essere più umanitario o più mite che il diminuire l'occasione delle pene, ed a ciò vogliono essere rivolti gli studi e le cure degli uomini veramente filantropi; per quanto però siasi già fatto, non solo resta ancora moltissimo da fare, ma non si può aver fiducia di condurre mai la società ad uno stato tale di ottimismo da non dover minacciare pene a coloro che intraprendano attentati contro i diritti altrui; insomma si può diminuire il numero dei delinquenti, ma è vano sperare di poterli affatto togliere.

Ma in che cosa consisteranno le pene? Chi non volle stare entro i limiti di libertà assegnati a tutti, sarà forzato a soffrire una diminuzione più grave e speciale di libertà: qui ritorna applicabile lo stesso principio generale che ho sopra stabilito: perchè nello stesso modo che il sacrificio della libertà individuale per tutti i membri del civile consorzio deve essere ristretto al puro necessario per conciliare la coesistenza della libertà di ognuno, anche nel caso d'infrazione alla linea fissata, la pena vuol essere circoscritta alla sola misura necessaria per impedire ulteriori violazioni sia per parte dello stesso individuo, sia più particolarmente per parte di altri che proponessero d'imitare il di lui esempio; chi vede che il contravventore alla legge sociale ricavò dalla sua infrazione un beneficio materiale od una soddisfazione morale, è uopo che veda essersi quel contravventore costretto a soffrire un danno ossia una violenza alla di lui volontà maggiore del vantaggio conseguito. Quando una contravvenzione all'ordine sociale ossia, per servirmi ora mai delle parole tecniche, quando un reato è commesso, qualunque sia la pena corporale inflitta al colpevole, essa nulla toglie al danno risultante dal fatto consumato; si potrà in alcuni casi ottenere qualche risarcimento in favore dell'offeso, per quanto il danno è apprezzabile in denaro ed il colpevole ha mezzi per farvi fronte, ma dirimpetto alla società per i fatti passati non vi è risarcimento possibile,

e tutto si restringe, come già dissi, ad impedire altri attentati di simil genere, associando all'idea del vantaggio la prospettiva di un preponderante danno: la pena che è più grave di quanto richiede quello scopo è barbara, crudele, ingiusta, e meritamente i progressi della scienza la vogliono così ridotta nelle moderne legislazioni. La società non ha passioni, essa non si vendica, ma provvede colle pene alla sua incolumità, alla sua esistenza.

Se però le pene non devono eccedere lo stretto bisogno, non possono nè anche restare al dissotto di esso; altrimenti esse non rappresentano più l'idea di un danno preponderante; questo danno non si può determinare in un modo assoluto, perchè dipende precipuamente dall'apprezzamento, che ne faranno coloro che sono minacciati di soffrirlo: quindi è inutile di andare rintracciando con indagini filosofiche quale pena sia in se stessa di maggiore o minore gravità, ma conviene di necessità riferirsi al senso pratico degl' interessati; quindi se costoro saranno ridotti a sentimenti così imbestialiti per trovare tanto vantaggio in certi reati che non sia equilibrato da altro danno fuori quello di soffrire la massima delle violenze alla libertà individuale, ossia la morte, non vi è dubbio che la società non ha più altra alternativa che vedersi moltiplicare quei reati, oppure punirli col danno, colla pena temuta, per quanto essa sia gravissima, e tanto più ripugnante per chi agisce senza passione e colla freddezza del calcolo.

Ora vi sono certe perturbazioni dell'ordine sociale così gravi, così frequenti che la società non può tollerare senza compromettere la sua esistenza; quindi essa non solo ha diritto, ma dovere di usare tutti i mezzi per impedirle, giacchè richiamerò quanto notava in principio, vale dire che la società è il principale degli umani bisogni; essa ha necessità, e quindi diritto d'imporre sacrifici comuni a tutti gl'individui, sacrifici più gravi, non escluso il massimo, a chi non

vuole adattarsi alla generale limitazione dell'individuale libertà.

Da questo rapido compendio dei principii elementari del diritto penale, quale esso si trova riconosciuto dalla scienza moderna (che nelle sue più rimote astrazioni non può svincolarsi dalle conseguenze logiche dei fondamentali istinti sociali), io credo resti evidente che la punizione d'un dato reato colla pena capitale dipende da una sola indagine di fatto; cioè quella pena è essa necessaria? Se la necessità è dimostrata in modo positivo, la pena sarà giusta e legittima; se invece quella necessità assoluta non esiste, allora la pena è barbara, iniqua, e non si deve tardare un solo istante a proscriverla.

In tutti i casi in cui il delinquente conserva ancora sentimenti compatibili colla sociabilità, anzi in tutti i casi in cui egli prova sentimenti proprii dell'uomo, non vi sarà mai la necessità di applicare la pena capitale, perchè si potrà sempre trovare un vivo desiderio del condannato da impedire, e così una pena per lui sensibile e temuta, senza bisogno di andare fino all'estremo supplizio; ma quando l'azione commessa dimostra che il delinquente è spoglio di tutti i sentimenti d' umanità e di moralità, quando la società per quel fatto conosciuto è oramai certa che quell' uomo non tiene più d' umano che il nome, non intende più altro linguaggio che quello compreso dai bruti, in tali casi, io dico, la società o deve rinunciare a farsi intendere da quella categoria di perversi, oppure parlare loro il linguaggio appropriato cioè la minaccia della morte.

La gradazione delle pene è sicuramente una parte integrante del diritto penale, ma per quanto sia vero che la pena capitale debba costituire il vertice della piramide, per quanto questa piramide si faccia alta e la sua punta acuta, sarà sempre vero altresì che si potranno incontrare misfatti li quali sia dal lato del danno come da quello del dolo saranno su-

periori a quelli preveduti: dunque spingendo troppo oltre il principio della gradazione delle pene, si dovrebbe ogni qual volta che si verificano questi casi, rivedere o ritoccare tutto il sistema, onde rialzando di un grado la pena di morte diminuire in proporzione tutte le altre, ciò che sarebbe per molte ragioni impossibile.

Quindi quando si parla di gradazione di pene non si può certamente pretendere ad un processo esattissimo e direi quasi matematico o geometrico, e sopra tutto non si può pretendere che la legge segua l'assassino in tutti i raffinamenti della sua barbarie; quando il fatto è abbastanza grave perchè la società debba usare ogni mezzo onde impedirlo, quando l'immoralità del colpevole è tale che più non teme altro danno fuori che la perdita della vita, da quel momento la società devo (1) pronunziare la sua ultima parola; al dissopra non vi sono più gradazioni: tutto ciò che eccede la punta della piramide cade senza distinzione con terribile urto ai piedi di essa.

Io spero che si troverà il bisogno di ragguagliare a questo criterio l'esame delle riforme che si stanno agitando intorno al Codice penale, e se mi sono permesso di dare qualche sviluppo all'idea di *difesa sociale* che la Camera elettiva dovette adottare nella discussione seguita, egli è perchè in essa consiste a mio giudizio il solo elemento del diritto penale, onde sarebbe grave errore di volerne innestare altri, quasi che si dovesse mettere sulla stessa bilancia il sentimento di compassione e di umanità e l'imperiosa necessità di provvedere all'esistenza del consorzio civile. Se poi avrò la fortuna che questo mio scritto trovi qualche lettore nella classe meno istruita, crederò di aver fatto opera non inutile riducendo a poche pagine teorie non certamente nuove, ma che sono, per

(1) Per le cose che ho dette di sopra, risulta che in questa materia potere e dovere sono una stessa cosa, od almeno due idee l'una inseparabile dall'altra

dire così, il ristretto di molti libri, li quali appunto per la loro mole non sono accessibili salvo a chi si occupa di proposito di tali materie; niuno negherà quanto sia importante che il popolo possa formarsi un giusto concetto di ciò che costituisce la base di quel sistema penale, li di cui effetti si svolgono giornalmente sotto gli occhi di tutti.

Fu trovata nel nostro Codice penale una soverchia profusione della pena di morte; io non tardai a fare nel mio animo tale osservazione dal primo momento che quella legge uscì alla luce; l'esperienza venne a porre il suggello a ciò che la ragione già palesava: in sedici anni da che quel Codice ha vigore molti casi preveduti o non si verificarono mai, o non furono mai puniti colla pena stanziata; quindi il mantenere così inutile apparato di rigore nella legislazione non spaventa nissuno, e può ingannare chi giudica le nazioni dal tenore delle loro leggi.

Sia pur dunque abolita la pena di morte per falsa testimonianza, falsa moneta, calunnia, stupro, furto sacrilego ed incendio; per questi casi la troppa severità della legge è fuori controversia, il parlarne più oltre sarebbe voler complicare una questione che deve essere concretizzata in termini semplici e chiari, e ridotta a tre classi di reati, cioè *lesa maestà, omicidio, grassazione con ferita costituenti crimine.*

Reati di lesa Maestà.

Quegli che vorrebbero mantenere la pena di morte per i crimini di lesa maestà ossia contro la sicurezza dello Stato, dicono come principale argomento andaro punito con quella pena chi attenta alla vita d'un solo individuo, essere perciò ragionevole, anzi doversi a più forte ragione applicare la pena medesima a chi rivolge il suo attentato contro la società intora, e può dare occasione a danni assai più gravi. Gli oppositori sogliono ri-

spondere che i crimini di lesa maestà non sono reati in se stessi, ma solo reati di circostanza; che i sistemi di governo possono cambiare ed essere domani lodatissime quelle azioni, che oggi costituirebbero il crimine; che perciò se variabili restano i reati, non convenga punirli con una pena irrevocabile, la quale non altro lascerebbe molte volte, salvo lo sterile pentimento di averla applicata. Queste ragioni possono meritare qualche riguardo, ma per mio avviso non sono quelle decisive.

Parlandosi dei reati contro la sicurezza esterna, o si tratta del tempo di guerra ed allora devono sottentrare le leggi militari; in quei casi straordinari ed anormali la base della penalità è riposta quasi esclusivamente nella conseguenza dell'atto; una sentinella che ceda al sonno può essere condannata alla morte; questi principii non devono trovar sede in un Codice penale comune, perchè una parte di esso troppo discorderebbe dall'intera economia del rimanente: se per disgrazia avvenisse il caso di guerra, e non bastassero, massime contro i non militari, le leggi penali militari, potranno pubblicarsi leggi speciali che tosto cesserebbero col cessare dei motivi che vi diedero luogo.

Se poi si tratta del tempo di pace, non è troppo agevole di comprendere un reato commesso da privati individui, il quale possa compromettere seriamante la sicurezza dello Stato per far luogo ad una pena grave. I governi esteri non s'indurrano facilmente a muovere guerra per le mene ed istigazioni di privati stranieri; chi potrebbe far pericolare la sicurezza esterna dello Stato sono unicamente i ministri, qualora seguendo un'azzardata e provocatrice politica riuscissero a chiamare sullo Stato le calamità della guerra, ma sarebbe ben singolare di voler giudicati i ministri colle norme e colle pene comuni, quando essi tanto rifuggono dal regolamentare la loro responsabilità, quando in nove anni di vita costituzionale niuno potè ancora riuscire a farsi un'idea alquanto chiara sul significato di quella parola.

Se poi si arresta il pensiero sui reati contro la sicurezza interna, trovasi una prima categoria di essi riguardanti gli atten-

tati contro le persona del Re e della Reale famiglia; benchè gli articoli 183 e 184 punissero colla morte non solo l'attentato ma perfino la cospirazione, tuttavia nella Camera dei Deputati non si proferì una parola che tendesse a modificare in tal parte la legge: la Nazione prenderà atto di quel silenzio come di una protesta che più non esiste alcuno fra i Deputati cui possano sorridere le teorie del regicidio. Intanto però senza farne parola il progetto votato dalla Camera elettiva recò una grave variazione ai citati articoli 183 e 184: in essi la pena, come dicono i criminalisti, era edittale, e perciò non si poteva diminuire, ora invece la diminuzione è sempre possibile quando concorrono circostanze attenuanti. Ciò posto, per quanto si voglia stimare impossibile in Piemonte l'attentato contro le persone Reali, si hanno però in Italia esempi non rimoti di attentati contro Principi, altri de' quali furono quasi vuoti d'effetto ed altri giunsero a produrre la morte; se, dunque per un caso veramente strordinario ed imprevedibile si verificasse tra noi un attentato od una cospirazione contemplata dai citati articoli di legge, credesi forse che i magistrati non troverebbero nella mancata riuscita una circostanza abbastanza attenuante per non applicare più la pena capitale?

Non insisterò su questo argomento, perchè dirò fra breve delle circostanze attenuanti, ed ora mi limito a notare il fatto che il progetto portò una profonda modificazione anche a queglì articoli a cui in apparenza pareva che non si volesse toccare per rispetto al principio monarchico.

Quanto agli altri reati contro la sicurezza interna dello Stato, il più grave è quello tendente a cambiare o distruggere la forma di Governo; ora se questo attentato è commesso da pochi, ed il Governo ha per se l'immensa maggioranza, è evidente che non correndosi serio pericolo, manca un sufficiente motivo per fare luogo alla pena capitale: se poi l'attentato alla forma di Governo prendesse larghe proporzioni, se i governanti, per i loro atti di parzialità, d'ingiu-

stizia, di dispotismo o d'incapacità perdessero le simpatie della pubblica opinione, se gli amici del Governo e gli avversari avessero bisogno di numerarsi per vedere chi sia prevalente, allora la pena di morte resta inutile perchè non si può applicare, ed in ogni caso non colpirebbe mai li principali autori dell'attentato, perchè questo consistendo in una serie d'atti opperciò abbracciando sia nel suo eseguimento come nei mezzi di repressione una successività di tempo, lascia per lo più libero campo di evadersi a coloro che dirigendo il movimento possono ben conoscere le fasi del suo sviluppo. Queste osservazioni sono confermate da una generale esperienza, onde non credo opportuno di destare suscettibilità coll'addurre speciali esempi.

Altronde dicasi pure tutta la verità: negli attentati contro il Governo il più delle volte non è la forma politica che si vuole rovesciare, ma le persone che la rappresentano, ed in questi casi sarebbe sommamente ingiusto che si mettesse a disposizione della privata vendetta una pena che il solo interesse della società può rendere legittima: tra esistenza sociale e forma di governo vi passa grave differenza, perchè la società può sussistere con forme di governo diverse: le pagine della storia già sono di soverchio insanguinate dalla codarda vendetta che un partito vittorioso molte volte esercitò su quello vinto; è tempo che cessi la confusione tra gl'interessi degl'individui o quelli del corpo sociale.

Appena occorre parlare dei capi di bande armate a cui pure è minacciata la pena di morte; il primo rimedio contro quelle bande, che si suppone prive di scopo politico, è di opporre loro la forza armata e combatterle se non riesce l'arresto; se poi non segui crimine il quale per se stesso porti la pena capitale, se coll'impiego pronto ed energico della forza il Governo riuscì ad impedire che lo scopo di quelle bande fosse raggiunto, non si potrà certamente punire col

massimo grado di pena negli autori di esse l'intenzione non seguita da effetto.

Presciendo duoque dagli attentati contro le persone Reali, in cui vorrei conservata integra la legislazione attuale anche nel senso di non ammettere mai circostanze attenuanti, io penso che in tutti gli altri reati contro la sicurezza esterna ed interna si possa nel Codice penale comune abolire la pena di morte, anzi nel maggior numero dei casi reputa incongrua anche la pena dei lavori forzati perchè la natura speciale d quei reati richiama un altro ordine di pene.

Il cittadino cha tradisce la sua patria n porta le armi contro di lei, cha vuole suscitare la guerra civile, che non è pago della forma di governo consentita dalla maggioranza, scioglie da se stesso ogni vincolo tra di lui ed il suolo che lo vide nascere. Se ne vada duoque in perpetuo esilio spoglio di ogni diritto di cittadinanza, sia considerato come morto civilmente, i suoi beni siano dati in possesso dei suoi eredi ab intestati: da questa culmine di pena scendasi nello stesso ordine a gradazioni proporzionnate ai reati di minore importanza.

Nei reati pertanto contro la sicurezza dello Stato, l'abolizione della pena capitale non può essere che una misura puramente provvisoria, perchè tale parte della legislazione abbisogna di essere per intero riveduta, studiata ed anzi ricomposta, perocchè, lo ripeta, se i lavori forzati presentano minore danno, perchè sono pena revocabile, non tralasciano però di essere pena incongrua ed inopportuna.

Reati di omicidio.

Non tutti gli omicidi sono dall'attuale Codice puniti colla morte, ma solo il parricidio, il venefizio, l'infanticidio, l'assassinio, l'omicidio commesso per mandato, od in tatale mancanza di causa, n quando servì di mezzo per commet-

tere altro crimine, oppure per ribellarsi alla giustizia. Il tentativo di questi crimini è punito con una pena di due o tre gradi minore di quella applicata al reato consumato (art. 103); quando poi il tentativo giunge a tale punto di esecuzione che nulla più rimane per parte del colpevole onde mandarlo ad effetto, allora l' attentato assume il nome di *crimine mancato* e non si fa luogo che alla diminuzione di un solo grado di pena (art. 102), però questa diminuzione di pena non è obbligatoria nei crimini di parricidio e di veneficio, ma può soltanto farsi a seconda delle circostanze (art. 578). Quantunque poi il Codice stabilisca in generale varie circostanze attenuanti, come la provocazione, l'ubbriachezza, l' intenzione minore dell'effetto, dichiara però che per gli omicidi sovra menzionati quelle circostanze attenuanti non si possono invocare per diminuire le pene, e fa una sola eccezione per l' infanticidio (art. 612).

Il progetto in discussione sostituisce in massima generale la pena dei lavori forzati a vita a quella della morte, e solo in via di eccezione mantiene quest' ultima pena quando i reati hanno prodotta la morte di alcuna persona.

Fin qui per quanto riguarda l'omicidio, la diversità non sarebbe molto grave, perchè, come ho notato, nel sistema attuale se l'omicidio non è seguito, ancorchè il colpevole abbia fatto quanto stava in lui per commetterlo, già si discendeva di un grado, e quantunque potessero i giudici dispensarsi dal fare tale diminuzione nei due casi di parricidio o di veneficio, io credo di poter asserire che niuna sentenza emanò dopo il Codice, nella quale i magistrati siansi attenuti al più rigoroso partito; su questi fatti io insisto, perchè se non è impossibile che i giudici si attengano alla pena maggiore quando si tratta di qualche anno più o meno di carcere o di lavori forzati, io stesso non si può dire quando la differenza consiste tra la morte ed i lavori forzati; qu l'arbitrio sarà sempre per la pena minore.

Una prima mutazione al sistema attuale fu di considerare solamente come omicidio punibile di morte quello che sia effetto immediato del crimine: questo giudicio sulla causa mediata od immediata resta nell'assoluto dominio di periti, cioè di un giurì speciale che può sempre far luogo alla pena minore, solo che nella sua relazione sappia una gramma di dubbio sulla causa della morte: chi è quel perito che non voglia introdurre tale dubbietà? Se i primi periti sotto la impressione del recente omicidio faranno pieno omaggio alla verità, verranno poscia i dibattimenti dove non si pensa più alla vittima, e tutto l'interesse è concentrato sul capo dell'accusato; allora certo non mancheranno nuovi periti, che col prestigio del loro nome, coll'apparato di astruse dottrine diranno ignorante e presuntuoso l'umile perito di villaggio, che pure aveva avuto il coraggio di esprimere tutta la verità; più non aggiungo su questo proposito; mi riferisco alle reminiscenze ed all'esperienza giornaliera più eloquente di ogni parola.

Dove poi il progetto reca la più cardinale innovazione è nello estendere agli omicidi qualificati la diminuzione di pena per tutte le circostanze attenuanti specificamente prevedute dalla legge (1) e quindi obbligatorie, ed inoltre facendo facoltà ai giudici di scendere ancora di un nuovo grado per altre circostanze attenuanti speciali e non prevedute nè classificate, e che per conseguenza chiamerò arbitrarie.

Molto si è detto nella Camera elettiva intorno alla questione delle circostanze attenuanti: ma niuno osò dire che con questo mezzo la pena di morte restava indirettamente bensì, ma pure compiutamente abolita; tant'è, gli autori del progetto che avrebbero desiderato di proclamare quel principio, che si sentivano abbastanza forti d'influenza per farlo adottare

(1) Basterà che l'assassino fosse ubbriaco perchè si debba di necessità diminuire la pena a senso dell'art. 608, che riduce il *minimum* della pena a sette anni di reclusione.

dalla Camera dei Deputati, che non nascosero essere unicamente trattenuti dal pensiero di non trovare eguale condiscendenza nel Senato del Regno, si fecero poi illusione, quasi che il Senato non fosse per iscoprire quel subdolo procedimento, non fosse per prevedere tutte le conseguenze delle leggi da lui votate non per impeto di passioni, ma colla calma e collo studio degli uomini di Stato.

Fin ora negli omicidii qualificati essendo la pena indeclinabile, tutto l'ufficio della difesa consisteva nel contrastare la prova o la classificazione del fatto o l'imputabilità morale dell'accusato, ma se verrà aperto il campo alle circostanze attenuanti, non solo a quelle prestabilite dalla legge ma pure alle altre arbitrarie ai giudici, le non esito di affermare che non si presenterà più verun fatto, per quanto barbaro ed atroce, in cui non si vengano proponendo circostanze attenuanti; e notisi che l'arbitrio voluto lasciarsi in quella parte ai giudici non è vincolato da veruna norma, e nulla osta che per esempio in mancanza di meglio i giudici abbiano riguardo alla moglie, ai teneri figli dell'accusato, onde lasciare loro almeno la speranza di vederselo un giorno ricomparire, se non fregiato di usurpata decorazione, libero almeno di dar opera a nuovi misfatti.

Fino a che vi sono i giudici attuali, forse il favore delle circostanze attenuanti non sarà spinto tant'oltre; tuttavia se il reato non portera l'impronta di una barbarie grandissima, ciò solo basterà per costituire una circostanza attenuante, perchè naturalmente si porranno sotto gli occhi del giudice altri casi più barbari, li quali potendosi rinnovare, converrà riservare per essi la massima pena. Se poi il fatto sarà commesso con crudeltà grandissima, se il reo avrà raddoppiato i colpi sulla vittima, se dopo la prima si sarà avventato alla seconda, alla terza facendo di tutte sanguinario governo, allora chi è che non voglia trovare in questo individuo un

uomo fuori di se stesso, un uomo che ubbidisce ad una passione irresistibile?

Dunque, senza andar a cercare più oltre, il fatto stesso del reato presenterà sempre circostanze attenuanti: se non è molto grave, perchè avrebbe potuto esserlo di più; se è gravissimo, perchè la stessa gravità sua indica più un forsennato che un delinquente.

Il progetto di riforma al Codice penale fu coordinato coll'altro relativo all'istituzione dei giurati; quest'ultimo, per motivi di prudenza, il sig. Guardasigilli stima di lasciarlo per ora in disparte, ma intanto è positivo che le circostanze attenuanti abbandonate all'arbitrio dei giudici sono quelle stesse che si volevano confidare ai giurati, cioè non circoscritte da limite o norma qualsiasi: la cosa è tanto vera che si dubitò perfino nella Camera elettiva se queste circostanze attenuanti arbitrarie dovessero enunciarsi nei motivi della sentenza, ovvero avessero a rimanere in quel profondo mistero che copre le sibilline decisioni dei giurati. Il dubbio fu risolto dal Guardasigilli, che, giustamente per mio avviso, credette doversi motivare quella parte della sentenza al pari di tutte le altre; ma appunto per ciò non tarderà a stabilirsi una giurisprudenza che renderà ben presto inapplicabile la pena di morte.

Nel libro quarto delle Regie Costituzioni sono scritte pene di una severità veramente sanguinaria, ma era largbissimo l'arbitrio dei magistrati nel farne l'applicazione, e fra il resto vi era la facoltà di dare la pena straordinaria (1). Ciascuno

(1) L'uso della pena straordinaria era una necessità sia per la troppa severità della legge, sia per il sistema della prova legale, la quale poteva esistere materialmente senza recare nell'animo dei giudici quell'intimo convincimento necessario per applicare pene irrevocabili, come quella della morte, la quale non vi è esempio che dai Magistrati di terraferma, tutti composti di giudici legali, siasi applicata ad individui poscia riconosciuti innocenti

assume volentieri l'incarico di essere pietoso ed umano, quindi i magistrati usarono tutto il loro arbitrio nel raddolcire la legge e così si potè andar avanti fino alla pubblicazione del Codice. Intanto però quell'arbitrio non era vago ed indeterminato per ogni caso, per ogni persona, ma si era trasformato in alcune massime che costituivano la tradizione di ciascun magistrato il quale religiosamente le osservava al pari di un'altra legge qualunque. Nè ciò recava meraviglia, perchè anche nelle materie civili le decisioni avevano autorità di legge; onde potè benissimo quella più mite giurisprudenza criminale, che faceva le viste di camminare di conserva colla legge, assumere in realtà il posto di essa. Coloro che presero parte ai giudizi criminali di quei tempi, o quanto meno si trovarono negli uffizi di magistratura, possono attestare di questa verità, che cioè l'arbitrio lasciato dalle Costituzioni non si esercitava a capriccio, ma era regolato da norme fisse e costantemente osservate. Ma se la giurisprudenza introdusse le sue massime quando non si davano motivi, e solo se ne poteva trovare qualche barlume nelle conclusioni fiscali, tanto più rapidamente saranno fissate le massime intorno alle circostanze attenuanti, ora che la sentenza deve indicare precisamente la ragione per cui si è diminuita la pena. Quando vi saranno sentenze che ammettano come circostanza attenuante che il reo non abbia avuto *piena* coscienza del suo reato, che vi sia stato sedotto, che qualche passione lo abbia trascinato, che ne abbia in seguito mostrato pentimento, che abbia tentato qualche riparazione, che abbia confessato il delitto (1), verificandosi circostaoze analoghe resta di necessità

(1) Questa enumerazione di circostanze attenuanti arbitrarie è tolta dal discorso di un Deputato che può ben conoscere le idee del Ministero sulla portata del progetto (atti della Camera, tornata 24 marzo, pag 568); ma ciò non basta, perchè il discorso seguita dicendo che si vuole ancora aggiungere la differenza di età, di sesso, di fortuna, e le *passioni* e gli interessi e le abitudini come altrettanti elementi necessarii per il giudizio. È

legato l'arbitrio dei giudici, che invano si può sperare vogliano assumere su di loro una severità non usata in altri casi consimili: se la legge deve essere uguale per tutti, si fa evidente che anche quell'arbitrio modificatore della legge sarà esercitato con norme uniformi, e che sempre propenderanno a favore del reo per introdurre successivamente nuove categorie di attenuazioni.

Col sistema dei giurati non essendovi motivi di fatto, niuno può invocare un caso deciso, e quindi l' uso delle circostanze attenuanti arbitrarie presenterà altri inconvenienti, non però quello di avere tratto successivo.

Ma perchè le circostanze attenuanti furono introdotte dove giudicano i giurati, non vi è ragione per confidarne l'uso ai giudici permanenti: coi giurati si dovettero introdurre le circostanze attenuanti arbitrarie per evitare lo scandalo che misfatti gravissimi andassero affatto impuniti: poichè l' onnipotente giurato quando sa che la sua dichiarazione di colpabilità porta per conseguenza una pena che egli più sapiente del legislatore reputa troppo grave, si accomoda a preferenza nel proclamare l'innocenza dell'accusato; onde per riparare ad un male maggiore, fu quasi necessità lo scegliere quello minore introducendo in ogni caso la possibilità di circostanze attenuanti, ossia una formola di convenzione, per cui il giurato possa dira: l'accusato è reo, ma non trovo giusta la pena; voglio che essa gli sia diminuita.

Questi motivi però non sussistouo. per i giudizi degli at-

veramente preziosa la circostanza delle passioni menzionate due volte, quasi che l'Oratore fosse preoccupato da qualche attualità, per cui la nuova legge dovesse rendere quanto meno plausibile la grazia. Ma se una passione qualsiasi, onesta o malvagia, può essere motivo di scusa, io non saprei quale reato ne sarà esente, perchè non si può nemmeno concepire che segua misfatto senza il concorso di una passione veemente che serva di spinta. Coloro poi che conoscono li speciali costumi della Sardegna e la frequenza delle vendette, giudicheranno se torni opportuno di ammettere le passioni come circostanze attenuanti per discendere dalla pena capitale ad un'altra minore

tuali magistrati, anzi vi sono ragioni affatto opposte: coi giurati le circostanze attenuanti arbitrarie fanno sì che se non è applicata la legge nella sua pienezza, almeno vi sia qualche traccia di repressione; invece coi giudici permanenti disposti ad osservare la legge senza preoccuparsi d'invadere le attribuzioni legislative, le circostanze attenuanti hanno il solo scopo d'impedire che la legge sia esattamente eseguita, ossia la pena applicata in quella misura, che la legge stessa stimò necessaria, perchè potesse produrre il timore di danno preponderanto.

Ecco dunque in poche parole la differenza: coi giurati le circostanze attenuanti arbitrarie operano nel senso che fra due mali si accetti quello minore: coi giudici attuali le circostanze attenuanti producono l'effetto che fra il bene riposto nell'esecuzione della legge, ed il male che sta nella deviazione da essa, si scelga il male ripudiando il bene.

Il legislatore che stabilisce le pene in astratto ed in modo preventivo, che non conosce i futuri delinquenti può usare tutta la severità che crede necessaria, ma ben diversa è la posizione del giudice; egli uomo si trova a fronte un altro uomo, e quindi la severità acquista un carattere odioso, e direi quasi personale, onde si può conchiudere senza tema di errore, che delle circostanze attenuanti si farà un uso larghissimo, ossia un abuso, forse da principio non così sfrenato come quello dei giurati, ma poco per volta così grande da ridurre il Codice ad una lettera morta: egli è nel carattere di tutti gli abusi di andare crescendo gradatamente fino al punto di rendersi intollerabili.

E se questi inconvenienti devono verificarsi nell'applicazione di tutte le pene in generale, ciascuno vede quanto più facilmente debbano avere luogo quando l'alternativa versa tra la pena di morte, e quella dei lavori forzati. Molto saviamente fu rilevato nella Camera elettiva che fra queste due pene esisteva un abisso: ora chi potrà credere che il

giudice voglia prendere su di lui la responsabilità di spianarlo? Fin ora chi mandava al patibolo era la legge, la sola legge; secondo il progetto, la legge non da piu un mandato imperativo, essa dice al giudice: io vi permetto in dati casi di applicare quella massima pena: chi sarà quel giudice che voglia usare di così nefasta prerogativa? O la pena di morte è necessaria per un determinato crimine ed allora la legge non può trasferire nel giudice l'arbitrio di darla o non darla, ma deve assicurarsi *a priori* che essa sia data; se poi non fosse necessaria, allora quell'arbitrio sarebbe ancora più funesto, perchè lascierebbe se non la probabilità, la possibilità almeno di applicare una pena maggiore di quella dovuta.

Qui si verrà dicendo che non si altera la base della necessità, anzi si provvede più di proposito affinchè essa sia osservata, lasciandone l'apprezzamento ai giudici, li quali possono bilanciare l'infinita varietà delle circostanze impossibili a tutte prevedersi dal legislatore. In questi ragionamenti comincia a scoprirsi l'erroneità dei principii che dettarono il progetto e furono sostenuti in appoggio di esso.

Se la pena avesse per unico scopo la punizione del colpevole, nulla di più naturale che di lasciare al giudice amplissimi poteri per estimare il grado della malizia e tutte le circostanze soggettive e quindi infliggere la sola pena corrispondente, anzi in questo sistema converrebbe progredire molto più oltre: le pene non operano allo stesso modo su tutti gl'individui: più soffre un uomo d'onore condannato ad un mese di carcere, che non un recidivo assassino mandato per dieci anni ai lavori forzati: perchè dunque non lasciare anche al giudice la facoltà di graduare le pene a seconda della maggiore o minore sensibilità del colpevole?

Ma queste, come diceva, sono aberrazioni dai principii del

diritto penale: il volere che in tutti i casi li giudici facciano un' estimazione delle infinite varietà dei sentimenti morali dell'accusato, di quell' atmosfera di fatti in cui egli respiro l' idea del delitto, è volere assolutamente un'astrazione che si può concepire idealmente, ma che riesce impossibile a praticarsi: aggiungasi ancora che bisognerebbe introdurre un altro elemento parimente impossibile, cioè quello dei confronti: infatti quando il giudice senza smarrirsi nei labirinti della psicologia riuscisse ad apprezzare nel modo voluto il fatto a lui sottoposto, non potrebbe ancora farsi un criterio sulla pena meritata, salvo conoscendo tutti i precedenti giudizi, cioè le pene già date nei casi analoghi, onde introdurre quella gradazione che pure si desidera. Ciascuno vede che con questo sistema resterebbe inutile il Codice; ed infatti l'Inghilterra, la gran maestra di giurati e di arbitrio modificatoro della legge, non ne possede punto: ma non solo il Codice resterebbe inutile, sarebbe meglio che non esistesse, perchè almeno senza una legislazione codificata si potrebbe chiedere più severo conto ai giudici della natura dei loro giudizi, quando invece sotto l'apparente manto del Codice potendosi egualmente esercitare l'arbitrio, esso rischierebbe di convertirsi coll'andare dei tempi in una lurida parzialità.

Se non che è verissimo che la pena si desume da due elementi, cioè il danno ed il dolo, ma in quale misura? Qui è dove il sistema del Ministero si perde nel vago e nell'equivoco ed abbandonando interamente l'aspetto oggettivo della pena, cioè il danno sociale, non ha più occhi salvo per piangere di commiserazione sulla sorte del delinquente.

Invece ecco qual è l'economia del nostro Codice e di tutte le moderne legislazioni; fino a che il danno sociale è di poco momento si ammettono varie gradazioni di dolo, ossia si esamina con tutta la possibile accuratezza il reato sotto il punto di vista soggettivo; quindi si tracciano in modo preciso le circostanze aggravanti od attenuanti che la legge riconosce

come tali, ed inoltre si lascia ancora al giudice un certo arbitrio tra il *maximum* ed il *minimum* della pena, acciò egli possa entro quei confini tener conto di quelle altre circostanze che la legge non ha potuto prevedere e che pur tuttavia hanno influenza sulla maggiore o minore colpabilità. Ma quando trattasi dei reati più gravi, quando il danno sociale è massimo, allora questo elemento è quasi il solo cui si ha riguardo, e tutta quella varietà di aggiunti che modifica la volontà del delinquente si riassume in due sole classificazioni: o l'accusato era conscio del suo atto, ne aveva l'intelligenza, e la libertà, o non l'aveva; in quest'ultimo caso cessa l'imputabilità, ma nel primo ossia quando l'imputabilità esiste, non vi è più ammessa alcuna gradazione, la pena è una sola, la legge non prende più arbitrio per se e tanto meno può lasciarne al giudici; insomma l'aspetto oggettivo del reato prevale ed assorbisce l'elemento soggettivo; in termini più chiari: nei reati gravissimi la legge non guarda la persona del delinquente, salvo come un mezzo per tradurre in atto la minaccia che ha bisogno di fare a coloro cui venisse in pensiero di commettere simili attentati: dunque la necessità della pena è determinata dal carattere intrinseco dell'azione commessa che si vuole in futuro impedire, e non dagli speciali aggiunti personali all'accusato.

I fautori del progetto ministeriale vogliono invece, quanto all'apprezzamento del reato, togliere ogni distinzione tra i reati di gravità media e gli altri di gravità massima, onde fare in tutti la sua giusta parte all'elemento del dolo ed alle sue varie gradazioni (1); questo sistema ripugna ai bisogni della società, avanti di cui ogni sacrifizio necessario è dovuto,

(1) Vi sono autori, fra cui il Romagnosi, i quali negano ogni gradazione nel dolo, ma essi sono poi obbligati ad ammettere un terzo elemento della penalità, cioè la *spinta criminosa*, però questo elemento si può facilmente comprendere nell'idea del dolo, attribuendo a tale parola un senso alquanto più esteso.

perchè il danno quando è gravissimo acquista un carattere assorbente del dolo graduato.

Un'altra deplorabile confusione che si fece nel sostenere il progetto ministeriale consiste nell'avere ad ogni tratto scambiato il danno sociale con quello privato: la distinzione è molto importante, perchè senza di essa si arriva alle più fallaci conseguenze: il danno privato è la materiale estimazione del fatto passato che riguarda puramente la persona dell'offeso: vi si provvede col risarcimento pecuniario e nelle più moderne legislazioni, fra cui anche la nostra attuale, non solamente è distinto il danno privato da quello pubblico nel suo oggetto, ma ben anche nel modo di propurlo ossia nell'azione giuridica, potendo sempre l'offeso intervenire come parte civile nel procedimento criminale nello scopo appunto di accertare quel danno. Invece, il danno sociale non riguarda il fatto passato, salvo per l'effetto, per la reazione che produce pel tempo presente e in quello futuro. Quando succede un omicidio, la famiglia, gli eredi dell'ucciso hanno diritto ad un compenso in denaro per il danno più o meno grave che vennero a soffrire: ma quanto alla società il danno reale è appena sensibile; una leggiera epidemia di pochi giorni miete più vittime che non gli omicidii di vari anni; altronde lasse pure di qualche entità quel danno, esso di rimpetto alla società non è risarcibile; sia grave o leggiera la pena, chi è morto non ritorna più alla vita, e niuna potenza umana può dare un altro uomo di pari merito, di pari utilità per il corpo sociale; ecco pertanto come rispetto al fatto passato la pena sarebbe inutile, quindi vendicativa, passionata, ingiusta. Ma un misfatto, pongasi un omicidio, produce in tutti i superstiti od almeno in molti di essi il timore, l'inquietudine, perchè ciascuno dal fatto commesso può in via d'induzione misurare il pericolo che egli od i suoi più cari possono correre di essere vittime di simili attentati; questa ansietà genera uno stato di mal essere permanente che turba ed amareggia il godimento di tutti i benefizi sociali, os-

sia toglie il principale di essi che consiste nella sicurezza delle persone e delle proprietà: egli è dunque principalmente a questa inquietudine che la legge intende di riparare colle pene; ma per ottenere questo scopo, essa ha bisogno di poter proclamare, che chiunque con cognizione a libertà, ossia con dolo commetterà una determinata azione, dovrà soffrire una determinata pena: questi sono i due fatti cardinali su coi la legge deve unicamente porre il suo fondamento per essere semplice, precisa ed intelligibile da tutti: coll' uso delle circostanze attenuanti arbitrario, la minaccia della legge perde la sua maggiore efficacia perchè resta vaga ed indeterminata. Il delinquente ha già troppe probabilità in suo favore: prima di tutto egli spera di non essere scoperto, poscia di potersi evadere dalle ricerche dei Carabinieri, poscia di condursi in modo da far mancare le prove, poscia di comparire innocente per cura di famigerato difensore di cui sogliasi esagerare la potenza, poscia che qualche irregolarità di forma farà cassare la sentenza e che in un dibattimento ulteriore s'affievoliscano le prove; quindi se dopo tutte queste possibilità, che l'impulso di obbedire alle malvagie passioni innalza sempre al rango di fondatissime speranze, il reo travede tuttavia un remoto pericolo di essere definitivamente condannato, di necessità questa prospettiva di pena non deve essere sfumata, ma presentare almeno un'idea fissa e non oscillante in un mare immenso di circostanze attenuanti, che ciascuno propenderà sempre a sperare per lui favorevoli.

Parlandosi di pene e di religione nella Camera elettiva il rendiconto ufficiale riferisce frequenti segni di rumori, ilarità e risa; non so se la Nazione ne sia rimasta molto edificata trattandosi de' suoi più vitali interessi: comunque, uno di questi segni d'ilarità fu dato quando si disse che i delinquenti sapevano molto bene gli articoli del Codice penale; ciò è vero, ma bisogna aggiungere che essi sanno meglio ancora la giurisprudenza criminale e la statistica, massime per quanto ha

tratto alla pena di morte. Il malfattore che si accinge a gravissimo reato non ha tempo di ragionare lungamente, esso si fa una questione sola: per questo fatto si sale o non si sale il patibolo? Che poi la legge scriva la pena di morte od una minore, che si ammettano o non le circostanze attenuanti, che operi la difesa oppure la grazia, tutto ciò a nulla monta: nel supremo e decisivo momento di commettere il reato non si guarda che al fatto, ossia alle conseguenze ultime che produssero nel passato i reati simili a carico dei loro autori.

Che poi sia una necessità sociale quella di non distinguere i gradi di dolo nei reati che producono conseguenze gravissime, se ne ha una dimostrazione incontrastabile, solo che si guardi al Codice penale militare. Che dolo, che malizia, che malvagità intrinseca si può trovare in un soldato che manca di subordinazione? Molte volte egli avrà ragione, ed il torto sarà dalla parte del superiore, molte volte questi con parole o con atti lo avrà provocato; eppure qual è la pena dell'insubordinazione? Niento meno che la morte, e questa pena niuno avviserà certamente di toglierla, perchè la subordinazione nell'armata è una di quelle necessità, avanti di cui tutto deve piegare, avanti di cui non si può sofisticare colle circostanze attenuanti prevedute o non prevedute: in questi casi tutta l' indagine sullo stato morale dell'imputato si riduce a vedere se egli ha agito con cognizione o libertà; i gradi di quella libertà e cognizione ossia le circostanze che possono reagire sul delinquente non devono prendersi in considerazione: è d'uopo che qualunque militare il quale si trova in procinto di disubbidire abbia subito la prospettiva di una pena massima: e notisi che nei reati d'insubordinazione la speranza d'impunità è quasi nulla, eppure quando vi è un interesse così grande da tutelare, non si reputa sufficiente la quasi sicurezza della pena, ma si vuole anche la gravità (1).

(1) I fatti, che sovra addussi, rispondono a quanto disse il Guardasigilli nella

Quando dunque si tratta di reali comuni che turbano in sommo grado la sicurezza, che quindi la società deva impedire con ogni mezzo, io non vedo perchè si debba prescindere dalla gravità della pena la quale in quella speciale società, che si chiama l'armata, si reputa indispensabile, tuttochè ivi la speranza d'impunità sia sempre infinitamente minore di quanto può sperarla il malfattore ordinario.

Queste ragioni parmi che possano bastare a persuadere chiunque, che per l'estensione agli omicidi qualificati delle circostanze attenuanti previste, e di più per l'introduzione di nuove circostanze attenuanti arbitrarie applicabili a tutti i reati, verrà distrutta tutta l'economia del Codice penale e si produrrà la tacita abolizione della pena di morte, la quale benchè ancora minacciata dal Codice, non spaventerà più nessuno.

Ma forse mi sono troppo illuso dicendo che quella pena non spaventerà più nessuno! Sciaguratamente il Ministero vorrebbe acquistare una maggiore influenza sulla magistratura, e se lo spirito conservatore del Senato del Regno non trattenesse quel trasmodante proposito, forse a quest'ora il paese già avrebbe istituzioni distruttive del principio di civile uguaglianza che, riposto nell'imparzialità ed indipendenza del potere giudiziario, forma una delle basi del nostro diritto politico.

tornata del 24 marzo, che cioè *la Società non si tutela col rigor delle pene, i malfattori non tengono conto di questo, ma bensì dell'impunità.* Sembra che nel pronunciare quelle parole, l'onorevole Ministro siasi appoggiato alla reminiscenza di quanto scrive il Romagnosi nella sua *Genesi del diritto penale*, parte 6ª, cap. 2, art. 4, ma ivi l'Autore suppone che la pena sia già stata determinata convenientemente in modo che presenti una prevalenza d'interesse. Sicuramente il malfattore tiene conto dell'impunità, ed io mi sono espresso abbastanza chiaramente su questo soggetto in altro mio opuscolo, ma, con buona venia del signor Ministro, penso che oltre all'idea dell'impunità, che non può essere certa, il malfattore deve porre dall'altro lato della bilancia anche l'idea della pena.

Ciò per altro che si prevede non ottenibile in via diretta, si spera di conseguirlo indirettamente e quasi facendolo passare per traforo. Quindi qualora il governo continuando a far sentire alla magistratura tutto il peso del suo arbitrio, riuscisse a procacciarsi una parte almeno di quella tanto desiderata influenza, e così a far infiltrare nell'animo dei giudici lo spirito di partito politico, da cui è animato esso governo (1), niuno non vede a qual uso servirebbe l'arbitrio della magistratura, e forse la pena di morte assopita sotto la cenere delle circostanze attenuanti, potrebbe un bel giorno risvegliarsi per colpire chi oltre ad un gravissimo misfatto d'indole comune, avesse su di lui il peccato ancora più grave di essere politicamente avverso al partito del governo. Siano dunque le aule della giustizia quel tempio dove tutti i partiti politici possano trovare diritto d'immunità e d'inviolabile asilo, poichè tutto quello che devia da questo principio tende alla distruzione del governo costituzionale.

Se quindi si desidera dal Ministero abolita la pena di morte (e di questo desiderio le seguite dichiarazioni avanti

(1) Io ho sempre creduto che il maggiore ostacolo nell'attivazione del sistema costituzionale consista nella falsa idea che il governo debba rappresentare un partito politico, od in altri termini, una consorteria. Coloro che innalzarono i loro amici al potere, sono verso di essi esigentissimi, e li impediscono di essere giusti ed imparziali con tutti i cittadini; quindi gli uomini del governo perdendo le simpatie spontanee e naturali del pubblico, sono obbligati ad usare la corruzione per accrescere il numero di coloro che li sostengono, e perciò, onde coprire la loro impopolarità, usano in maggior copia i mezzi che l'accrescono, si foggiò il nostro Statuto ad esempio di Francia, Spagna e Belgio; nei due primi reami quel sistema fece e fa cattivissima prova, perchè si adoperarono i mezzi di attivazione che il Piemonte con rara cecità permette di usare; che se lo stesso sistema sussiste nel Belgio, avvertirò che ivi dalla pubblica tribuna un Deputato diceva al signor Frère: « *Gli allori del conte Cavour vi turbano i sonni: voi sognate i principii del Piemonte, e sognate il despotismo governamentale, che mai non sarà accettato in un paese di libertà, qual è il nostro* » (*Gazzetta Piemontese* del 12 febbraio 1857). Non aggiungerò per ora altri commenti su questa materia, che abbisogna di essere trattata appositamente.

il Parlamento non lasciano dubbio), abbia egli il coraggio di mostrarsi a viso aperto: così nel bene come nel male il coraggio e la franchezza hanno pur sempre un pregio: se fossi nel caso, a preferenza di dare il voto per le circostanze attenuanti arbitrarie ed estese ai più gravi reati, voterei per l'abolizione chiara e tonda della pena capitale; così almeno le idee penali resterebbero precise e si rispetterebbe il sistema dell'uguaglianza per tutti i cittadini.

Il Codice penale è foggiato sul principio di ridurre l'arbitrio dei giudici alla più stretta misura possibile: si direbbe che quella legge conteneva una solenne protesta sulla forma di governo assoluto bensì, ma non dispotico. Ora si vuole richiamare l'arbitrio, e così, invece di aderire allo *dottrine dei tempi*, si ripudiano i dettami di esse fra noi già invalsi e si calpestano i vantaggi già acquisiti dal progresso della scienza.

La Gazzetta dei Giuristi in un suo dotto articolo *sull'esercizio dell'azione penale* (numero del 28 marzo 1857), confutando il sistema di lasciar libero al Ministero pubblico di agire o non agire per il procedimento, secondo l'impulso che riceva dal governo (1), chiede se questa condizione di cose sia conforme all'ordinamento costituzionale di uno Stato libero che vuol tutti uguali davanti alla legge, e che alla legge sola attribuisce la vera sovranità? Io ripeterò la stessa questione riguardo all'arbitrio che si vuole lasciare ai giudici, arbitrio di vita o di morte!

Queste sono le ragioni generali che dimostrano quanto sia improvvido il progetto nella parte delle circostanze attenuanti; ma non mancano altre ragioni speciali di non minore peso.

Fra gli omicidii qualificati il Codice pone in una categoria

(1) Però gli articoli 370, 371 del Codice di procedura criminale lasciano alla Camera d'accusa la facoltà di procedere d'uffizio, e così senza instanza del Ministero pubblico, vi è recente esempio dell'uso fattosi di questa facoltà per un caso che il Ministero aveva giudicato non criminoso.

speciale di gravità due di essi, cioè il parricidio ed il venefizio, perchè, come già dissi, oltre di non ammettersi in quei reati la possibilità di circostanze attenuanti si permette ai giudici di prescindere dalla diminuzione di un grado di pena, qualora il reato costituisca solo il crimine mancato.

Non è mestieri di venire a dimostrazioni per provare maggiore la gravità di quei due crimini in confronto a qualunque altro; lo stesso guardasigilli ha dovuto ammetterla, ma egli tuttavia pensò che difficilmente i Magistrati avrebbero ravvisato in esso circostanze attenuanti, *e la provocazione, la quale potrebbe essere motivo di diminuzione di pena negli altri casi, ed anche in quelli di assassinio, non possa essere sufficiente quanto a questo* (1).

Ma il sig. guardasigilli è incappato in un errore grandissimo; fra le circostanze attenuanti ve ne sono di quelle facoltative e di quelle obbligatorie: quando dunque nel fatto di parricidio si verifica una circostanza attenuante obbligatoria, i giudici non possono a meno di diminuire la pena; se non lo facessero, la loro sentenza sarebbe cassata: or bene, fra queste circostanze attenuanti obbligatorie vi è appunto la provocazione (2); il giudice potrà diminuire la pena di un grado solo, di due o di tre, ma il suo arbitrio non va più oltre, e per lo meno di un grado dovrà di necessità diminuire; ma vi è ancora di più: la legge dice che se la provocazione fu grave, la pena sara della reclusione o della relegazione, le quali pene potranno anche commutarsi in carcere per tempo non minore di sei mesi.

Nè dicasi che i tribunali trattandosi di parricidio non troveranno mai che la provocazione sia stata grave, perchè anche in ciò il loro arbitrio è circoscritto dalla legge, la quale si prese la cura di specificare quale sia la provocazione grave:

(1) Tornata del 19 marzo, rendiconto ufficiale, pag. 541, 1ª colonna.
(2) Art. 605 del Codice penale.

onde suppongasi un parricidio che il figlio abbia commesso in seguito a percosse o violenze usategli dal genitore, questo parricidio sarebbe dal Codice punito irremissibilmente colla morte; secondo il progetto, la massima pena che i magistrati potessero dare sarebbe quella della reclusione per dieci anni; io parlo della pena massima e non di quella minima cioè dei sei mesi di carcere diminuiti ancora da qualche altra circostanza attenuante speciale ed arbitraria che per avventura presentasse il fatto: ma nella sola possibilità legale che un delitto tanto grave sia punito con una pena così minima, io trovo una sconvenienza morale capace per se sola a screditare un intero Codice. Questo cinismo legale richiama alla mente quello del poeta venosino che in uno slancio lirico diceva potersi equamente punire il parricida facendogli mangiare un capo d'aglio (1).

Tale era lo stato delle cose secondo le proposizioni fatte dal ministero e dalla commissione: e se in seguito alle gravi parole del professore Genina si dovette sul finire della discussione tanto dal ministro che dalla giunta consentire ad un'aggiunta, per cui la provocazione contemplata dall'art. 605 non potesse in tutta la sua estensione applicarsi al parricidio onde evitare quella spudorata possibilità che un crimine tanto grave restasse punito col solo carcere, tuttavia si volle mantenere anche per il parricidio l'uso delle circostanze attenuanti arbitrarie; quindi se la provocazione per quanto grave non basterà più, onde si debba necessariamente ridurre la pena alla reclusione od al solo carcere, sarà però sempre sufficiente, perchè si abbia a discendere dalla pena della morte a quella dei lavori forzati. Io ho prima ragionato sul progetto posto in deliberazione e sostenuto acremente fino quasi al termine,

(1) Parentis olim si quis impia manu
Senile guttur fregerit,
Edat cicutis allium nocentius.
ORAZIO, *epod. ode* 3.

perchè ho stimato necessario di far vedere quanta poca fiducia il paese possa avere nella legge proposta anche in quelle altre parti in cui non venne la medesima dalla prima Camera emendata.

Mentre si discuteva sulle modificazioni al Codice penale ho osservato una profonda apatia per questa materia, quasichè si trattasse d'un oggetto d'importanza affatto secondaria. I Deputati raramente si trovarono in numero alle discussioni, a segno che sovente doveva attendersi verso il fine della seduta per l'approvazione del processo verbale; pochissimi furono coloro che presero la parola ed il pubblico stesso si mostrò molto indifferente. Ebbene, io farò una questione: crede ella la Nazione essere venuto il caso che si debba diminuire d'assai la protezione che finora s'accordava ai Reali Carabinieri? Crede ella la Nazione che questo corpo benemerito per tanta abnegazione, per tanti sacrifizii, per tanto sangue sparso in difesa della società non meriti più che questa, in ricambio di così eminenti servigi, gli continui una tutela alquanto speciale?

Avrei desiderato che la risposta fosse data dagli elettori e non dai Deputati sollo scorcio della loro missione; ad ogni modo ho fiducia che vi provvederà il senno del Senato.

Per dimostrare quali siano i meriti del corpo dei Carabinieri, quanto il loro zelo cresca a misura del bisogno, non mi fa d'uopo di addurre nè fatti nè ragionamenti; mi basta di fare un appello alla pubblica coscienza, e ciascuno sentirà se più ripeta la sua sicurezza dalle nuove leggi che non dall'opera dei Carabinieri, e dall'essere l'instituzione loro sfuggita finora alla falce devastatrice delle innovazioni, che tutto demoralizzarono ciò che non poterono distrurre.

Chi pertanto desidera che non rilenti quell'eroica difesa che i Carabinieri impiegano a beneficio della società, spero mi vorrà seguire con qualche attenzione su quanto sto per addurre.

Secondo l'art. 581 del Codice quando le violenze contro un agente della forza pubblica nell'esercizio delle sue funzioni hanno per conseguenza la di lui morte, il reo è punito colla pena capitale, quindi ancorchè la morte segua dopo i quaranta giorni, ancorchè succeda non per la sola natura delle ferite ma vi concorra una causa preesistente o sopravvenuta, non si può far luogo alle diminuzioni previste dagli articoli 590, 591; in sostanza l'omicidio di un Carabiniere si reputò fatto più grave che non un semplice omicidio volontario, si reputò che i Carabinieri i quali si trovano molte volte a fronte d'un numero soverchiante di avversarii, e devono aspettare le violenze loro per aver diritto di respingerle, abbiano almeno ad essere circondati da un rispetto morale, da una speciale inviolabilità delle loro persone; invece il progetto toglie ogni differenza: che l'ucciso sia un Carabiniere o qualunque privato, non si fa luogo alla pena capitale salvo che le violenze siano causa *immediata* della morte, e di più qualunque circostanza che si reputi attenuante, basterà perchè la pena sia diminuita d'un grado. Ora io non so se partendo dall'idea espressa nella Camera dei Deputati di voler sempre considerare il reato sotto l'aspetto soggettivo e quindi tener conto di tutte le gradazioni di moralità del delinquente, di tutte le circostanze concomitanti, di tutte le passioni che possono influire sulla di lui volontà, non so, dico, se partendo da tali basi i giudici potranno dispensarsi dal travare una circostanza attenuante nel solo desiderio di conservare la libertà e non cadere nelle mani della giustizia; non senza ragione forse si troverà naturale nell'uomo l'impulso di usare la forza contro chi lo vuole tradurre in carcere, e so mentre ubbidisce a questo suo impulso, a questa sua passione uccide un paio di Carabinieri, il fatto non sarà sicuramente esente da pena, ma si troverà difficilmente che esso raggiunga in malizia altri crimini che non sono puniti con pena maggiore della morte.

Ecco dunque come introducendo il falso principio di volere

nei crimini più gravi e dannosi per la società ammettere sempre la proporzionata estimazione del dolo, si arriva, involontariamente forse, ma pure si arriva alle più disastrose conseguenze. Quando i Carabinieri presenti sempre per il loro ufficio ai dibattimenti vedranno chi uccise i loro commilitoni scampare sempre ora per un pretesto, ora per l'altro dalla pena capitale, io son certo che non saranno più tanto prodighi nell'esporre la loro vita, dal momento che la legge si mostra tanto avara di quella dei loro uccisori.

Reati di grassazione.

Le grassazioni si possono chiamare un morbo endemico del Piemonte, quindi io stimo che tali reati dovrebbero figurare in categorie speciali nelle statistiche, e dar luogo a profondi ed accurati studj, onde veder modo di porvi un argine: per dare un saggio di quanto si potrebbe tentare in questo argomento, io dirò che molti probabilmente non si curarono di esaminare quale sia il tirocinio dei grassatori prima che diventino tali: si crederà in generale che la malizia cresca per gradi e quindi un delinquente possa cominciare dai furti di campagna, poscia avvezzarsi ad altri furti maggiori, poscia commetterli con rottura od altre qualificazioni, e finalmente si determini ad assalire i passeggieri sulla pubblica via od i tranquilli cittadini nelle loro case: ebbene, non è nulla di tutto ciò; gli allievi grassatori nella generalità dei casi sono i tagliaborse: la storia di molti fra i più celebri malfattori conferma questa verità, che altronde si palesa come conseguenza logica dei fatti. Il ladro è naturalmente vile: se ode un rumore, pari al topo si nasconde o fugge, ma il borsaiuolo si abitua da giovinetto ad aggredire la persona: nel principio lo fa insidiosamente e con destrezza, ma pur tuttavia può essere scoperto nell'atto del reato, corra un pericolo istantaneo, quindi

la prova di coraggio e poco per volta finisce per attaccare le persone a forza aperta.

Quindi la più sapiente riforma in fatto di grassazioni consisterebbe nel soggettare ad una speciale sorveglianza i borsaiuoli, in modo che dopo un primo reato di quel genere non fossero più perduti di vista fino a che si avesse argomento per crederli avviati al lavoro e ad un onesto tenore di vita.

Questi riflessi però io adduco nel solo scopo di far vedere quale sarebbe il genere di studi che dovrebbero precedere un progetto di riforme del Codice penale, acciocchè esse potessero tornare veramente utili alla società, combattendo il male nella sua radice; per quanto però spetta al mio argomento ricorderò che secondo il Codice (art. 643, 644) è punita di morte la grassazione quando è accompagnata da omicidio, ancorchè solo tentato o da ferite, percosse o mali trattamenti, tali che costituiscano di per se un crimine.

Secondo il progetto si mantiene la pena di morte al solo caso che nella grassazione intervenga omicidio consumato il quale di più sia causa immediata del reato, salvo però anche in tale caso a diminuire la pena per il concorso di qualunque circostanza attenuante.

Tutto lo spirito delle proposte modificazioni dipende dal principio che quando non vi è omicidio il danno è minore, e parve al Guardasigilli ripugnante ai tempi umanitari ed alla nostra civiltà che il reo salga il patibolo e la vittima sua sia tuttora in grado di assistervi. Il relatore della giunta parodiando con uno scherzo questo pensiero del Guardasigilli, disse che si voleva in sostanza richiamare in vigore la pena del talione (1).

Dalle cose che ho già detto credo che si palesi abbastanza

(1) Anche il Romagnosi parla della pena del talione, ma avverte che ciò vuol essere inteso nel senso di contrapporre affetti della stessa natura, del resto credo che non si vorrà seguire alla lettera quell'autore che per certi reati propone castighi brevi o pungenti, cioè la fustigazione.

il grave errore che si è commesso nel confondere il danno privato col danno sociale; non ripeterò la data dimostrazione, aggiungerò solamente un esempio: succedono due grassazioni, in amendue l'aggressore spara contro la sua vittima un'arme da fuoco; il proiettile, in ambedue i casi, trapassa il corpo dell'offeso; uno di questi traffitto nelle parti più vitali soccombe, l'altro invece rimane storpio, malconcio, ma riesce tuttavia a conservare un filo di vita penosa al segno che dovrà angurarsela le mille volte spenta: io chiederò quale di queste due grassazioni produca maggiere spavento, maggiore apprensione nella società, giacchè questa inquietudine è il solo danno sociale. Chiunque sia di buona fede risponderà che la minaccia alla sicurezza è eguale tanto in un caso come nell'altro. L'interesse della società vuole che ciascuno sia rassicurato da quei fatti la cui conseguenza ordinaria e prevedibile è la privazione della vita; il volere che i cittadini siano tranquillati dalla semplice possibilità che il colpo mortale non produca il suo effetto ordinario sarebbe non già una difesa ma una derisione; se l'omicidio non è seguito, ciò riguarda la parte civile per la minore entità del compenso pecuniario, ma voler fare una distinzione quanto al danno sociale parmi cosa assolutamente inammessibile. Del resto, se come base della pena di morte deve essere l'omicidio seguito, perchè ove l'omicidio non segua il danno non è tanto grave, che distinzione vorrà farsi per il caso che il reo invece di uccidere un uomo solo ne uccida tre, quattro, dieci? Sicuramente, giusta l'erroneo sistema del progetto, il danno essendo tre, quattro, dieci volte maggiore, si dovrebbe accrescere in modo corrispondente la pena, e ciò non potendosi fare converrebbe riservare quella massima della morte a colui che, invece di ammazzare un solo uomo, ne avesse spento un competente numero.

Qui però si addusse un argomento alquanto specioso, che pare abbia fatto qualche sensazione. Si disse essere nell'in-

teresse medesimo del grassato che sia diminuita la pena in caso che non segua il di lui omicidio, perchè altrimenti l'aggressore sapendo eguale la pena avrà interesse a raddoppiare i colpi, onde estinguere la vittima, per togliersi un pericoloso testimonio.

Io chiamai quest'argomento specioso, perchè non mi pare di trovarvi solidità. Il delinquente che lascia la sua vittima a nuotare nel proprio sangue e si ritira prima di raccogliere dal di lei labbro morente il sardonico sorriso della maledizione, non sa se quelle ferite saranno causa immediata di morte, oppure ancora suscettive di guarigione; egli dunque si ritira in una incertezza assoluta della sua sorte; anche lasciando un affannoso respiro di vita all'aggredito, il truce fantasma del patibolo baleneerà tuttavia al suo feroce sguardo. Perchè la ragione addotta potesse valere bisognerebbe riservare la pena di morte al solo caso che l'omicidio fosse un effetto non solo immediato, ma *istantaneo* delle ferite. Allora il grassatore (supposta in lui la potenza di freddi ragionamenti frammezzo agli eccessi della brutalità) avrebbe tutto l'interesse di ritirarsi prima che la vittima fosse spirata; questa, qualora i primi colpi non fossero assolutamente mortali, avrebbe qualche speranza di sfuggire a quelli ulteriori; se in tale scopo si fosse ordinato il progetto, peccherebbe per molti lati, ma almeno non ripugnerebbe alla logica.

Se non che quali sono i motivi, per cui si vogliono in tesi generale diminuite le pene pei misfatti gravissimi, non escluse le grassazioni? ·

La ragione che potrebbe avere qualche peso starebbe nel fatto che quei reati si trovassero in un sensibile progresso di diminuzione.

Tanto il relatore della Commissione che il Guardasigilli, fino dalla prima seduta in cui si trattò di quest'argomento, asserirono non essere vero che i reati e specialmente le gras-

sazioni con omicidii o consumati o tentati si andassero moltiplicando; dissero anzi doversi sapere che *grazie al cielo* la libertà aveva prodotto anche questo beneficio di diminuire e di *immensamente* diminuire i reati (1).

Sarebbe stato assai a desiderarsi che queste parole si fossero pienamente confermate colle nozioni statistiche che il Guardasigilli prometteva di somministrare. Sarebbe stato a desiderarsi che i Deputati, invece di tenersi paghi nel sapere che la statistica criminale era in corso di stampa, avessero sospeso le loro deliberazioni fino a che la stampa fosse compiuta, fino a che essi medesimi, il giornalismo, il pubblico, tutti insomma avessero potuto studiare quei quadri statistici e formarsi un'opinione conscienziosa sui loro risultamenti.

La statistica non è un dono del signor Ministro, ma un lavoro che la Nazione paga con somme di qualche riguardo, e siccome essa deve servire non come oggetto di curiosità, ma come guida nelle innovazioni, pare veramente alquanto strano che queste innovazioni si vogliano precipitare appunto alla vigilia del giorno in cui la statistica sta per venire alla luce.

Comunque, essendo giuocoforza di stare ai pochi ragguagli che il signor Guardasigilli ha forniti, i medesimi si riducono a che negli anni 1855 e 1856 vi fu una diminuzione di crimini in confronto ai due anni precedenti, cioè 1853, 1854. Prima di tutto questi ragguagli non provano per niente che la diminuzione dei crimini sia frutto della libertà, perchè essa già esisteva anche nel 1853; altronde a nulla serve parlare dei crimini in generale, perchè possono essere diminuiti i furti qualificati punibili colla reclusione e cresciute le grassazioni soggette alla pena di morte o dei lavori forzati a vita. Dunque gli elementi di statistica che finora si hanno sott'occhio a nulla conchiudono quanto alla progressiva di-

(1) Atti della Camera, tornata 17 marzo 1857, pag. 528, 529.

minuzione dei reati e tanto meno stabiliscono l'opportunità di diminuire in generale tutte le pene. Se non che vi è un fatto che indarno il Ministero cerca di nascondere dietro ai fogli della statistica. Per che motivo fino dall'anno scorso si promosse con tanto zelo un progetto di legge che diminuisse le pene? Non altro, salvo perchè frequentissime erano le esecuzioni capitali, e quasi giornaliere le affissioni sui canti della città delle sentenze portanti condanne per gravissimi reati. Questo fatto che diede occasione alla legge prova più di tutte le statistiche, onde è una vera contraddizione il sostenere che i reati più gravi siano diminuiti quando si vuol fare una legge, onde rendere meno appariscenti la troppo frequenti condanne a cui essi danno luogo. Non tutti i Deputati sono nel caso di fare confronti delle cose passate in Piemonte tra gli anni corsi prima del 1848 e quelli successivi, onde vorranno parmettera a noi, che ricordiamo le due epoche, di francamente asserire che in un anno qualsiasi scorso tra la vigenza del Codice penale ed il 1848, non vi furono a gran pezza nè tanti reati gravi, nè tante condanne relative, come in qualsiasi degli anni successivi che si voglia scegliere per confronto, non esclusi il 1855 e 1856.

Nelle materie statistiche non basta di fermarsi alle cifre, ma conviene indagare la ragione di esse, ossia le cause che poterono influire a farle ora maggiori, ora minori. Dopo le nostre gloriose geste militari del 1848 vennero i disastri della guerra, sia in quell'anno come nell'altro successivo; fu sempre in tutti i tempi conseguenza delle ritirate lo sbandamento di molti soldati che finiscono per gettarsi sulla pubblica via onde campare la vita, temendi di ritornare sotto le bandiere dove troverebbero severe punizioni. Quindi dal 1850 al 1854 le denuncie di grassazioni piovevano con una frequenza inaudita, ma il zelo dei Reali Carabinieri avendo procurato molti arresti e molti altri disertori, ossia abbandonando la patria, ossia per altri motivi, avendo cessato dalla

nefasta industria, dovette necessariamente migliorare quella condizione di cose che sarebbe stata veramente intollerabile; onde si spiega naturalmente la diminuzione di reati avvenuta dopo il 1854, senza che se ne possa trovare un argomento di cresciuta moralità.

Altronde, a misura che andò in questi ultimi anni compiendosi la rete delle ferrovie, mancò gradatamente il terreno alle grassazioni, nè più vi rimase un sufficiente alimento per le grosse bande che prima incutevano tanto timore colla loro audacia, ed ecco un'altra causa che spiega pure una necessaria diminuzione nelle grassazioni. Che se aumentò d'alquanto il numero delle grassazioni a domicilio, volle fortuna che in alcune di esse i grassatori trovassero appostati i Carabinieri, motivo per cui quelli dovettero persuadersi del maggior pericolo che correvano nel nuovo ramo del loro barbaro mestiere. Se poi queste spiegazioni non bastassero per dar ragione dell'avvenuta diminuzione di gravi reati in questi due ultimi anni a confronto dei precedenti, non bisognerebbe forse trovare tale spiegazione nelle frequenti esecuzioni capitali, che ebbero luogo, cioè in quel rimedio per l'addietro sempre riconosciuto efficace?

Prevedendo forse tanto il Guardasigilli che il relatore della commissione che alla fin dei conti le cose di fatto non potevano restare lungamente incerte, si premunirono dicendo *di non poter ammettere che quando crescono i reati non abbiasi a pensare a diminuire la troppa severità della legge, perchè i reati non scemano nè s'impediscono colle pene rigorose*, anzi la severità della legge poter contribuire all' impunità, giacchè coloro che devono fornire gli elementi delle prove vi si prestano di mala voglia quando sanno che la pena è troppo grave. In questo medesimo senso fu pure addotto che non ostante la pena di morte così largamente applicata per il passato, non si era riuscito ad impedire che succedessero reati gravissimi.

Quest'ultimo argomento è quello stesso addotto in occasione della legge sull'abolizione della tassa per gl' interessi: allora si diceva: le leggi contro l'usura non valsero ad impedirla, dunque permettiamo l'usura; sicuramente se si trasferisce la stessa argomentazione ai furti, alle grassazioni, agli omicidii, poco per volta la legge invece di punire questi atti, dovrà premiarli, perchè si abbasserà la pena, e dopo di ciò con tutta probabilità quei reati non cesseranno ancora; onde seguendo lo stesso metodo si dovrà diminuire una seconda, una terza volta, e così di seguito senza scorgere un limite dove potersi arrestare.

Più serio pare a prima giunta l' altro argomento, ma contiene anch' esso una fallacia: se vi fosse una cattiva procedura, si potrebbe veramente temere che i testimonii spaventati dalla gravità della pena cercassero di fare svanire le prove: ma, sia perchè i nostri ordini di processura sono buoni, sia perchè la corruzione non ha ancora fatto sufficienti progressi, sia perchè il vincolo del giuramento è ancora rispettato, sia perchè i magistrati per antica tradizione ispirano riverenza a chi si trova al loro cospetto, sia perchè non è tanto universale l'esecrazione alle pene gravi come si vuole far credere, sia perchè qualunque cittadino chiamato ad attestare, al dibattimento, se pensa all'accusato pensa anche alla sua vittima ed alla società intera, fatto è che oggi giorno malgrado le gravi pene portate dal Codice l'inconveniente temuto non si verifica punto: anzi ben lungi che per causa delle pene gravi succedano scandalose impunità, è cosa è tutta al contrario; non si proporrebbero modificazioni al Codice penale perchè attualmente non si condannasse abbastanza, ma perchè si condanna troppo secondo il parere degli umanitari. Dunque se il sig. Guardasigilli, invece di perdersi in astrazioni, in remote possibilità, fosse rimasto sul terreno dei fatti, avrebbe trovato in essi un' amplissima confutazione al suo argomento.

Le pene miti, ed in ogni caso la facoltà di maggiormente raddolcirle, sono un pane tagliato per i giurati, poichè col mezzo loro si vogliono dissimulare le piaghe più profonde della società, ossia mediante i giurati i governanti vogliono evitare lo spettacolo delle gravi pene, onde il pubblico non abbia occasione di conoscere il numero dei misfatti atroci che sono una eloquente protesta contro il cattivo indirizzo della cosa pubblica. Nè son io che mi vada inventando questi riflessi perchè sono la conseguenza di quanto disse il deputato Mazza P. nella tornata 19 marzo osservando che *in Inghilterra se non vi fossero i giurati, se non vi fosse il diritto di grazia, la società sarebbe continuamente contristata dall'aspetto dei patiboli e di altre barbare pene*.

Ma poichè l'onorevole Ministro della giustizia tanto insiste nel dire che le pene gravi a nulla servono per diminuire i reati, io gli ricorderò i fatti avvenuti nella sua patria.

Nei tempi passati (1) la contea di Nizza godeva una grandissima fama di moralità; le grassazioni erano sconosciute, gli altri gravi misfatti rarissimi: da 15 o 20 anni non vi era memoria che fosse seguita veruna esecuzione capitale. Il Magistrato locale, forse tenuta ragione della poca frequenza di crimini gravi, pare usasse la maggior benignità possibile: ma, fosse la poca severità nell'applicazione delle pene, fossero altre cause, fatto è che verso il 1844 il numero dei misfatti puniti dalla legge colla pena capitale era cresciuto grandemente: il popolo, deplorando quegli avvenimenti, persisteva nella credenza che la pena di morte, benchè ancora scritta nel Codice, non sarebbe più applicata; ma il Guardasigilli d'allora, che probabilmente aveva opinioni alquanto diverse dal Guardasigilli attuale, pensò al modo di far cessare quella frequenza di cri-

(1) Non intendo di fare nessun confronto col tempo presente; non parlo di questo, perchè ignoro cosa succeda ora in Nizza, se la statistica criminale fosse stata di pubblica ragione, non avrei avuto mestieri di scrivere questa nota giustificativa.

mini, e, per ciò ottenere, invece di proporre la diminuzione di un grado della pena, fece tali provvedimenti nel personale sia del Magistrato che del pubblico ministero di Nizza (1) che valessero ad assicurare le istruzioni date per il rigoroso eseguimento della legge. Difatti nel corso di un anno si eseguirono tre sentenze capitali; d'allora in poi, e fino al 1847, i crimini prima frequenti, se non cessarono affatto, diminuirono moltissimo e di numero e di gravità; l'ottimo frutto di quelle esecuzioni capitali era a tutti noto e da tutti riconosciuto.

Un altro argomento che si pone innanzi per riservare, almeno in apparenza, la pena di morte a quelle sole grassazioni in cui vi sia omicidio consumato, si fa consistere in un principio di uniformità, dicendosi che ritenuta la pena capitale per la grassazione con omicidio mancato, lo stesso dovrebbe farsi per il veneficio, per l'assassinio, per il parricidio pure mancati: veramente chi ricorre a così fatte ragioni, ben dimostra di avere una cattiva tesi a difendere: negli omicidii qualificati, sovra addotti in via di paragone, se non si raggiunge lo scopo, la giustizia non ha altra avanti i suoi occhi che un reato mancato, e lo punisce come tale e nulla più; ma nell' omicidio mancato nella circostanza di grassazione, la legge trova un reato gravissimo, pienamente consumato, cioè la grassazione, e trova di più, che questo crimine, il quale già merita per se stesso una pena gravissima, viene ancora aggravato con un attentato sanguinario contro la persona: onde riuniti questi due fatti, nulla vieta che si riconosca in essi il danno sociale giunto a quel segno da cui comincia la necessità della massima repressione, senza che lo stesso si possa dire, quando lo scopo del reato è puramente l'omicidio, e quello non viene consumato.

Oltre le ragioni speciali con cui sogliono appoggiare i

(1) Egli è in tale circostanza che fu nominato capo del ministero pubblico il conte Pinelli, ora presidente criminale e senatore del Regno.

vari progetti di legge, vi sono poi anche i motivi direi quasi generali che è raro di non trovare dappertutto; così il bisogno di attemprare la legislazione alle nuove forme di libertà, i progressi della scienza, i miti costumi, la civiltà e via dicendo.

Io non negherò che questi concetti d'un senso vago ed indefinito siano di molto effetto sulle plebi, le quali vogliono essere sedotte coll'incomprensibile e col maraviglioso anzi che colla ragione; ma nelle aule legislative dove non sono plebi, quei luoghi comuni già tanto usati ed abusati mi sembrano d'un ben meschino effetto. Vedrò tuttavia di denudare quelle trite frasi onde scorgere se contengano qualche cosa di vero: tutte le declamazioni con cui si fece tanto rumore contro la pena di morte si riducono a due idee principali; la *civiltà* e l'*umanità*; come operi la civiltà sulla diminuzione delle pene, io non lo saprei dire, perchè quelli stessi che tanto s'appoggiano su quell'argomento non si degnarono di dare veruna spiegazione in proposito: la civiltà prepara l'istruzione, a sotto tale aspetto persuade all'uomo di stare volontariamente obbediente alla legge senza incorrere nelle pene; ma la civiltà come tutte le cose in questo mondo ha pure i suoi inconvenienti: essa sciorinando alla pubblica vista ogni maniera di godimenti aumenta i desiderii: molti cercano di appagarli con modi leciti, quindi l'attività, quindi l'industria, quindi l'aumento dei valori, quindi il rinvigorimento del corpo sociale, quindi un bene; ma vi sono pure coloro che trovano troppo lento il processo del lavoro, a vogliono godere senza indugio e largamente, onde resta maggiore lo stimolo di ricorrere ai mezzi criminosi che sono più spediti. Se lo stimolo ai reati cresce quanto più cresce la civiltà, ossia se si aumenta la spinta criminosa, come la chiama il Romagnosi, bisognerebbe aumentare e non diminuire la contro-spinta cioè la pena, poichè l'idea della difesa sociale non è un rancidume dei padri

nostri, ma un bisogno il quale anzi si fa maggiore a misura che la civiltà crea nuovi interessi da difendere, moltiplica i rapporti, costituisce enormi centri di popolazione, dove il malfattore può vivere facilmente ignorato.

Certamente non è solo colle pene che si possono contenere gli uomini, e vi sono altri mezzi tanto più efficaci in quanto che s'impedisce il male in via preventiva: su questo proposito il Ministero vedendo che niuno gli faceva gli elogi, pensò modestamente di farsegli da se, ed assicurò che il numero dei reati decresce, perchè appunto il governo non trascura il suo dovere reprimendo quanto è possibile l'ozio, il vagabondaggio, scemando il proletarismo (sic) o via dicendo; non disse il sig. Ministro quali mezzi pratici abbia posto in opera per conseguire quei risultati, quindi io non dubito che si sarà creato un archivio centrale di pubblica sicurezza, sul modello della Polizia francese, dove in pochi minuti si può sapere di qualunque individuo se abbia subito condanna da' Tribunali francesi per trent'anni addietro; che si sarà stabilito qualche modo efficace ed uniforme per esercitaro la sorveglianza su coloro che vi furono sottoposti per condanna; ma qualora siansi fatte quelle cose ed altro molte che sarebbe troppo lungo di numerare, vorrà dire che i reati, specialmente quelli gravi, dovranno diminuire: fin ora questo effetto non si è ancora prodotto; se col tempo si produrrà tutti ne saranno lieti, ma intanto la civiltà in se stessa non è argomento per diminuire le pene, e tanto meno per abolire quella di morte.

Esaminerò ora l'argomento tratto dall'umanità. Si è fatto gran caso di che noi viviamo nella patria di Beccaria, ma io ripeterò con un illustre scrittore: *estimons Beccaria*; ***il amait l'humanité, mais il ignorait entièrement la science et l'histoire*** (**Lerminier**, Introd. génér. à l'histoire du droit, Chap. 15).

Veniamo tuttavia ad affrontare a visiera alzata questo grande argomento desunto dall' umanità.

Tutta la società si divide in due parti: la prima è l'immensa maggioranza di cittadini, che avendo onesti sentimenti sono lontanissimi dall' idea di commettere misfatti, onde quand'anche non vi fosse veruna pena stabilita dalla legge non vi sarebbe pericolo che stendessero le mani alle cose altrui, e tanto meno che volessero lordarle nel sangue dei loro simili; l'altra classe, per buona ventura in assoluta minoranza, è di coloro che, o per depravazione d'animo o per impulso di non domate passioni sono in procinto di attentare ai diritti altrui ed hanno le qualità, ed oserai dire la candidatura (1) per diventare facinorosi. La prima classe di persone sente il bisogno delle pene per essere protetta o guarentita; gli altri ne sentono disagio, perchè vorrebbero essere liberi di abbandonarsi ai loro eccessi.

È impossibile di non fare la distinzione tra quelle due classi sociali, perchè esse hanno interessi diametralmente opposti; e di più hanno anche sentimenti così disparati che sembrano appunto in urto per fare il chiaro oscuro del gran quadro sociale. Quindi quando si parla di umanità, di miti costumi, necessariamente si allude alla gran maggioranza delle persone oneste, e non a coloro che o mostrarono la più efferata barbarie oppure sarebbero disposti a mostrarla se non avessero un potente ritegno.

Ciò posto, chi è che si vuole intimorire colle pene gravi, colla pena di morte? Forse quelli a cui il reato non venne e non verrà mai in pensiero? No certamente: la legge parlando il linguaggio della pena si rivolge ai candidati facinorosi, non ad altri; in essi non vi è sentimento d'umanità:

(1) Sento tutta la contraddizione tra le idee di candore e di misfatto; ma essa mi sarà condonata perchè non seppi trovare altra parola che rappresenti giustamente il concetto che voglio produrre.

Se tale sentimento vi fosse, la pena di morte non sarebbe più necessaria, nè giusta: ma si aggiunse che la pena di morte fa ribrezzo; sicuramente essa fa ribrezzo agli onesti: Se fosse possibile, questo ribrezzo converrebbe evitarlo, perchè, lo ripeto, non è sul maggior numero che si vuole agire coll'aspetto del patibolo, ma sulla minoranza su coloro che con un piede già avviato verso il misfatto volgono indietro lo sguardo atterrito per vedere se il carnefice li segue.

Del resto fra le moltitudini di coloro che sentono lesi i loro sentimenti umanitari, ogni qualvolta s'erge il patibolo alcuno vi può essere che col tempo acquisti la nefasta candidatura di malfattore; allora quel fatto che fu impresso nella mente di lui dall'idea del ribrezzo produrrà una sensazione diversa, cioè quella del terrore. Colla distinzione di sopra accennata perde pur anche ogni peso l'argomento quasi unico a cui si appoggiò il relatore della commissione nella Camera elettiva: disse egli che *la frequenza scema la terribilità; che lo spavento si attenua, quanto più lo spettacolo degli estremi supplizi si rinnova sovente, e si rende volgare e quasi quotidiano.*

Fuori dubbio se per terrore s'intenda ribrezzo, o quell'altro sentimento qualsiasi che provano gli onesti, quelli che sono fuori causa, è verissimo che la frequenza della pena di morte diminuisce quel sentimento. Nell'ultimo periodo della grande rivoluzione francese, il popolo aveva finito per vedere passare colla massima apatia il carro che conduceva le consuete vittime al supplizio; ma non perciò la frequenza delle esecuzioni scemava lo spavento di coloro che ancora stavano in carcere, o per la condizione loro temevano il giudizio. Colla morte non si fanno sperimenti, quindi vedendo morire gli altri niuno si può avvezzare a morire egli stesso senza paura.

I reprobi vedendo moltiplicarsi le esecuzioni, come si moltiplicarono i reati che vi diedero causa, lungi di scemare lo

spavento, non possono a meno che sentirlo più forte, giacchè scorgono che si procede sul serio, che la società non s'arresta, e che i casi d'impunità si vanno diradando.

Persino coloro che tanto si mostrarono favorevoli alle progettate modificazioni, tacitamente riconoscono che la pena di morte è la sola temuta da coloro che già sono al bando dell'umanità prima di essere al bando della legge, perchè non osano proporre risolutamente l'abolizione di quella pena, ma vi vogliono arrivare per isghembo col mezzo delle circostanze attenuanti, e colla limitazione al caso di omicidio che sia causa *immediata* del reato.

Ma io credo di aver dimostrato che se pure può togliersi la pena di morte per i reati di lesa maestà e per altri casi in cui essa quantunque scritta non fu mai applicata, sarebbe però improvvida e fonte di conseguenze funestissime qualunque variazione della legislazione intorno agli omicidii ed alle grassazioni.

Le modificazioni al Codice penale furono votate nella prima Camera a considerevole maggioranza. Legalmente parlando i voti si numerano, ma nell'ordine morale e trattandosi di materie speciali essi si contano a peso; onde sarà sempre vero che fra li quindici voti dissenzienti vi erano quelli del professore di diritto penale, in cui non si saprebbe dire se maggior sia la dottrina o la moderazione, e di distinti magistrati, cioè dei rappresentanti legittimi ed imparziali della scienza, sia dal lato teorico che da quello pratico. Questa considerazione è il prisma attraverso del quale si deve esaminare il fatto di essersi scagliati sull'urna molti Deputati a votare per il Ministero (1).

(1) Questa frase di *votare per il Ministero*, invalsa nel gergo parlamentare, è molto significativa. A tale proposito il deputato Valerio già si era accinto a fare qualche rivelazione, che sarebbe stata assai preziosa, ma il ministro Rattazzi interrompendolo, lo chiamò all'ordine col riflesso dell'inopportunità (Atti della Camera del 1857, tornata del 30 genn., N° 50, p. 191)

Il Codice penale fu l'opera dei nostri più insigni Magistrati (1); le modificazioni con cui se ne vuole rimestare tutta l'economia furono iniziate con molta leggerezza: non basi statistiche, non avviso di magistrati, non lavori teorici di criminalisti; che anzi se il Guardasigilli si valse a dovizia delle ispirazioni di avvocati difensori, non si curò neanche di richiedere il voto dei Capi del Ministero pubblico, o quanto meno, tale voto non gli fu propizio, poichè esso sarebbe stato per tal modo autorevole che non si sarebbe mancato d'invocarne il peso (2). Si può quindi asserire che il nostro Codice creato da menti illuminate sta per soccombere per opera di cuori pietosi. Nel pronunziare queste parole io non temo che mi venga apposta la taccia di uomo crudele e sanguinario, e tanto meno che una così aspra censura venga fatta alla classe dei Magistrati a cui ho l'onore d'appartenere. Da varii anni le mie occupazioni furono estranee alle cose criminali; pur tuttavia posso affermare senza tema di essere smentito, che i Giudici applicati a quel ramo di servizio saluteranno con intimo giubilo il giorno in cui non saranno più nella condizione di dover applicare la pena di morte; quindi chi sostiene quella dura necessità è guidato al pari di chiunque da scopo umanitario, nel senso di riscattare con poche gocce del sangue d'uomini perversi ed abbietti le vite e l'incolumità delle persone d'un gran numero d'onestissimi cittadini. Io lascio che ciascuno cerchi la popolarità dove più gli talenta, e così anche fra gli abitatori delle carceri; per me preferirei di gran lunga che le mie parole trovassero un'eco presso una classe di persone ben

(1) È noto che il celebre presidente Gromo vi ebbe parte principalissima.

(2) Il Guardasigilli si scusò di non aver consultato i Magistrati, perchè un anno di tempo gli parve a ciò insufficiente; sembra però che non gli sarebbe certo mancato tutto l'agio di consultare, se non per iscritto, almeno a voce, alcuno fra gli avvocati fiscali generali, quelli stessi, la cui opinione è sempre esplorata quando si tratta di speciali grazie.

diversa, cioè presso gli onesti, presso coloro che pagano i tributi, che mandano i Deputati al Parlamento e costituiscono la parte vitale della società.

Io pure al pari di qualsiasi avrei desiderio che il Piemonte potesse rivolgersi all'Europa, all'Italia, alle popolazioni della Lombardia e della Venezia, dicendo loro: Vedete! Questa è la terra non solo della libertà, ma ben anche della moralità e del ben essere; qui sono vuote le carceri; qui non fa mestieri di patiboli, qui insomma è il nuovo Eden; ma per ora tale desiderio è prematuro; finchè i delinquenti, invece di abbassare il capo sotto la semplice verga di chi si presenta loro per arrestarli in nome della legge, si rivoltano ed uccidono i Carabinieri, fino a che a lato dei costumi mitissimi della grande maggioranza annidano in alcuni reprobi gl'impulsi della più efferata barbarie, il disuso del patibolo non servirà ad ingannare lungamente li stranieri sulle nostre interne condizioni, e queste si aggraveranno in modo da fare scomparire tutte le illusioni.